



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 667 del 11/10/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 53 del 11/10/2023

PROPOSTA N. 876 del 10/10/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
 - che il D.Lgs 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, la costituzione del fondo per le risorse decentrate.
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nell'anno ;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che il comma 3 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere

compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;

Riscontrato, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l’anno 2022, che l’ente ha concluso la contrattazione integrativa in data antecedente alla sottoscrizione del CCNL 2019/2021 (sottoscrizione contratto integrativo 04/11/2022), e quindi si è avvalso della possibilità di cui all’art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, di applicare gli incrementi di cui all’art. 79, comma 1, lett. b) (quota 2021 e 2022) e di cui al comma 3 (quota 2022) nel fondo delle risorse decentrate anno 2023, mentre la quota del 2023 incrementerà la parte stabile del fondo e la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;

Preso atto che l’incremento dello 0,22% del monte salari 2018 a favore del fondo, ai sensi dell’art. 79 ,comma 3, del CCNL 2019/2021, calcolato secondo quanto previsto dalla norma, è pari ad € 917,92 e verrà inserito per la quota di competenza dell’anno 2022 e per quella di competenza dell’anno 2023, mentre quello a favore dell’incremento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative è pari ad € 711,21 per la quota di competenza dell’anno 2022 e per quella di competenza dell’anno 2023 e provvederà ad incrementare la retribuzione di posizione e risultato anno 2023;

Viste:

- la deliberazione C.C. n. 7 del 30/01/2023 avente ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione G.C. n. 55 del 3/5/2023 avente ad oggetto: “Approvazione Peg 2023-2025”;
- la deliberazione G.C. n. 117 del 14.12.2016 di autorizzazione al presidente di Parte Pubblica alla firma del C.C.D.I. per il triennio 2016-2018;
- il C.C.D.I. per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 29.12.2016;
- il C.C.D.I. per l’anno 2019 sottoscritto in data 31.12.2018;

Rilevato che con deliberazione G.C. n. 182 del 18/12/2019 sono stati designati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e forniti indirizzi e direttive per contrattazione integrativa per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021;

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anni 2019-2021 definite dalla delegazione trattante durante l’incontro del 23.12.2019;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 30.12.2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2019-2021;

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 per il Comune di Alezio sottoscritto in data 30/12/2019;

Richiamata:

- la propria determinazione nr. 297 Rg e n. 19 RS del 17/10/2016 avente ad oggetto: “Fondo per le risorse decentrate anno 2016. Quantificazione formale” e quanto in essa espressamente contenuto;
- la propria determinazione nr. 155 Rg e n. 13 RS del 12.5.2017 avente ad oggetto: “Fondo per le risorse decentrate anno 2017. Quantificazione formale” e quanto in essa espressamente contenuto;
- la determinazione n. 580 Rg e 37 Rs del 13/12/2018 del Responsabile settore economico finanziario avente ad oggetto la quantificazione formale del fondo per le risorse decentrate anno 2018 - 2019;
- la determinazione n. 598 Rg e 47 Rs del 5/12/2019 del Responsabile settore economico finanziario avente ad oggetto la rideterminazione del fondo per le risorse decentrate anno 2019;
- la determinazione n. 724 Rg e 52 Rs del 10/12/2020 del Responsabile settore economico finanziario avente ad oggetto la determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2020;
- la determinazione n.454 Rg e 53 Rs del 14/09/2021 del Responsabile settore economico finanziario avente ad oggetto la determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2021;
- la determinazione n. 556 Rg e 36 Rs del 23/09/2022 del Responsabile settore economico finanziario avente ad oggetto la determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2022;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 100 del 7.8. 2023 con oggetto: “Linee di indirizzo per la delegazione trattante ai fini della negoziazione e contrattazione annualità parte giuridica 2023/2025”.

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

Considerato che il Comune di Alezio nell’anno 2014 ha effettuato la decurtazione ai fini del rispetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall’ 01/01/2019, ai sensi dell’art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell’IMU;

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Alezio:

- o stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- o fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Visto l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 che prevede che " Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il dpcm 17 marzo 2020 che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 “;

Visto che il MEF-RGS, con pareri prot. 179877 del 1° settembre 2020 e prot. n. 12454 del 15 gennaio 2021, ha fornito indicazioni sulla procedura applicativa idonea per applicare il limite sopra indicato;

Dato atto che il personale del Comune di Alezio in servizio al 31 dicembre 2023 (n. 17) sarà inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (n. 18) ;

Visto il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato in data 22.11.2016 con deliberazione G.C. n. 114;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 21/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di determinare il fondo delle risorse decentrate anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali 16.11.2023 come da allegato alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto (A);
3. Di precisare che le economie provenienti dalla parte stabile del fondo dell'anno precedente saranno quantificati a seguito di liquidazione degli importi definitivi per l'anno 2022, mentre vengono inserite le economie del fondo 2021;
4. Di dare atto che come evidenziato nello stesso allegato A), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale comprensivo del fondo di posizione e risultato per le posizioni organizzative stanziato in bilancio non supera il corrispondente importo dell'anno 2016 (art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017);
5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti per il richiesto parere;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Responsabile del Procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 11/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 876 del 10/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 11/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 876 del 10/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA il 11/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1147

Il 12/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 667 del 11/10/2023 con oggetto: **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MUSICA SERENA il 12/10/2023.

...